



Assenze per quarantena e malattia da Covid-19

Nel seguente vademecum riepiloghiamo le modalità di gestione e trattamento delle assenze per quarantena e malattie correlate a Covid-19, tenendo conto delle indicazioni di prassi rese da parte degli enti competenti.

Ricordiamo che deve essere anche tenuto aggiornato, con il supporto del consulente per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il protocollo con le idonee misure di prevenzione.

Contatti stretti

Misura di prevenzione da adottare

- Soggetti **non vaccinati** o che non abbiano completato il **ciclo vaccinale primario** (cioè hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario **da meno di 14 giorni:**

quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con obbligo di effettuare al termine del periodo un test

molecolare o antigenico con risultato negativo.

- Soggetti **asintomatici** che abbiano completato il **ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:

quarantena di 5 giorni, con obbligo di effettuare al termine del periodo un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

- Soggetti **asintomatici** che abbiano ricevuto la **dose booster** (cd. "terza dose"), oppure abbiano completato il **ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**, oppure siano **guariti da Covid-19 nei 120 giorni precedenti:**

la quarantena non si applica, ma sono tenuti a un periodo di **autosorveglianza di 5 giorni** con obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Per contatto stretto, come da indicazioni del Ministero della Salute, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei (dpi)
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei dpi raccomandati o mediante l'utilizzo di dpi non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto

il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Qualora la mansione svolta lo consenta, il dipendente può continuare a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile (**smart working**).

L'**equiparazione** del periodo di quarantena **alla malattia** prevista dall'art. 26, D.L. 18/2020 è **terminata il 31 dicembre 2021**. Pertanto i certificati di malattia recanti l'evento "quarantena" non possono più essere rilasciati; l'indennità di malattia può essere riconosciuta esclusivamente a fronte di certificati recanti l'evento "malattia".

2

Contatti a basso rischio

Misura di prevenzione da adottare

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2, **non è necessaria quarantena**, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni del Ministero della Salute, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid-19, dei compagni

di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, provvisto di dispositivi di protezione raccomandati.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Il dipendente **continua** a svolgere la sua **attività lavorativa** secondo le consuete modalità.

Soggetti contagiati

Misura di prevenzione da adottare

- Soggetti **non vaccinati** o che abbiano completato il **ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni** oppure **guariti** da Covid-19 **da più di 120 giorni**:

isolamento di 10 giorni con un test antigenico rapido o molecolare negativo alla fine del periodo.

- Soggetti che abbiano ricevuto la **dose booster** (cd. "terza dose"), oppure abbiano completato il **ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**, oppure siano **guariti** da Covid-19 **nei 120 giorni precedenti**:

isolamento di 7 giorni con un test antigenico rapido o molecolare negativo alla fine del periodo.

Gestione dell'assenza dal lavoro

Configurandosi una situazione di temporanea incapacità al lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela della **malattia**, previo rilascio del certificato medico.

Quarantena dei figli

Misura di prevenzione da adottare

Qualora il figlio risulti positivo al Covid-19, il genitore è tenuto alle misure di quarantena secondo le modalità sopra descritte.

Se invece il figlio non è contagiato, ma è tenuto alla quarantena e il genitore deve assentarsi dal lavoro per accudirlo, sono previsti i seguenti casi che danno diritto ad assentarsi dal lavoro.

3

Gestione dell'assenza dal lavoro

I genitori (alternativamente tra loro) di figli conviventi fino a 16 anni, hanno diritto di **assentarsi dal lavoro** per tutta la durata

- dell'**infezione** da Covid-19 del figlio
- della **sospensione dell'attività didattica** o educativa in presenza del figlio
- della **quarantena** disposta dalla Asl per contatto ovunque avvenuto.

Se il figlio è minore di 14 anni, il genitore ha diritto ad un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione.

Se il figlio è di età compresa tra 14 e 16 anni, non è prevista alcuna indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

12 gennaio 2022

Riferimenti

Art. 26, D.L. 18/2020
Art. 2, D.L. 229/2021
Art. 9, D.L. 146/2021
Art. 17, D.L. 221/2021
Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 2021
Faq Ministero della Salute
Messaggio Inps n. 2584 del 2020
Circolare Inps n. 189 del 2021